



Edizione di giovedì 27 Febbraio 2025

CASI OPERATIVI

Fotovoltaico agricolo: quale soluzione per la ritenuta sulla tariffa incentivante?

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Lipe del IV° trimestre in scadenza a fine mese

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Regime IVA dei trasferimenti intracomunitari di beni senza la contestuale vendita

di **Marco Peirolo**

CONTROLLO

Aggiornata la lettera di attestazione della direzione per il bilancio 2024

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

BILANCIO

Bilancio di sostenibilità e tematiche ambientali: cambiamenti climatici

di **Greta Popolizio**

RASSEGNA AI

Esperto AI sulle regole di assolvimento della tassa di vidimazione dei libri sociali

di **Mauro Muraca**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A



Conferimento dello studio individuale in STP e successiva cessione di quote: abuso del diritto?
di **Flaminia Liberati di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Fotovoltaico agricolo: quale soluzione per la ritenuta sulla tariffa incentivante?

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Bilancio

24 marzo alle 11.00 - iscriviti subito >>



La nostra società semplice agricola è titolare di un impianto fotovoltaico la cui produzione si aggira tra i 250.000 e i 280.000 KW annui. L'oscillazione dipende dall'andamento stagionale dell'irraggiamento solare che, come riscontrato in questi ultimi anni, non è in alcun modo prevedibile. La società rispetta anche i parametri richiesti della circolare n. 32/E/2009 per la connessione dell'attività a quella agricola, essendo l'impianto di potenza nominale pari a 249,57 Kw integrato su strutture aziendali. Nonostante ciò, il GSE, al momento dell'erogazione della tariffa incentivante, applica la ritenuta del 4%. È corretto? Esistono possibilità alternative?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI***Lipe del IV° trimestre in scadenza a fine mese***di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

Bilancio di sostenibilità

Scopri di più

Entro il prossimo **28.2.2025** deve essere presentata la **Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva**, in gergo **Lipe**, relativa al **quarto trimestre 2024**.

Si ricorda, infatti, come la Lipe debba essere presentata da parte di **imprese e professionisti** con **cadenza trimestrale**, entro l'**ultimo giorno del secondo mese successivo** al termine di **ogni trimestre** solare, così come previsto dall'[articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010](#).

La **periodicità** di trasmissione è la stessa tanto per i **soggetti che liquidano l'Iva mensilmente**, quanto per coloro che liquidano l'Iva con cadenza **trimestrale** per effetto di specifica **opzione ex articolo 7, D.P.R. 542/1999** oppure per espressa previsione normativa, ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettera e\), D.P.R. 633/1972](#) e dell'[articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) (quindi "per natura").

Sono tempestive le Comunicazioni trasmesse nei termini, ma **scartate** dal servizio telematico, se **ritrasmesse entro i 5 giorni successivi** alla data di comunicazione di scarto. L'invio si perfeziona con il rilascio da parte dell'Agenzia delle entrate della **ricevuta di presentazione** telematica.

Se per lo stesso trimestre vengono trasmesse più Comunicazioni, quello valido è l'**ultimo** file inviato, a tutti gli effetti **sostitutivo** dei precedenti. Si tratta di una **regola di ordine generale** che trova applicazione anche in caso di reinvio effettuato per **correggere** errori od omissioni **oltre il termine ordinario**.

Al fine di evitare la trasmissione della Lipe del quarto trimestre dell'anno, è possibile presentare **entro il 28.02.2025**, quindi entro lo stesso termine, il **modello Iva 2025**. Ad ogni modo, l'anticipazione dell'adempimento della dichiarazione annuale rappresenta una **libera scelta** del contribuente, che **porta come beneficio quello dell'esonero dall'obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni**.

Se, invece, i dati delle liquidazioni dell'ultimo trimestre del 2024 sono presentati **autonomamente** con la Lipe, la loro eventuale correzione comporta la compilazione del

quadro VH della dichiarazione annuale Iva da presentare **entro la scadenza ordinaria del 30.4.2025**.

Peraltro, la compilazione del quadro VH è prevista anche qualora si **debbono variare o trasmettere i dati delle comunicazioni delle liquidazioni già presentate** o precedentemente omesse, in relazione ai **primi 3 trimestri** del 2024 e che non **siano già stati oggetto di regolarizzazione** con ricorso al ravvedimento operoso.

L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre **in assenza di dati da indicare**, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento **non hanno effettuato alcuna operazione**, né attiva né passiva).

L'obbligo, invece, sussiste **nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito** proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal **terzo trimestre 2024 non emergono crediti da riportare**, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è **esonero** dalla presentazione della Comunicazione **relativa al quarto trimestre 2024**.

Sono poi **esonero** dalla presentazione della Comunicazione, i soggetti passivi **non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva** o all'**effettuazione delle liquidazioni periodiche**, sempre che, nel corso dell'anno, non **vengano meno le predette condizioni di esonero**.

Nello specifico, possono **beneficiare dell'esonero alla Lipe**:

1. i soggetti che, nel periodo d'imposta, **non hanno effettuato alcuna operazione**, né dal lato attivo né dal lato passivo;
2. i soggetti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato **esclusivamente operazioni esenti** ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#) (con esclusione di quelle indicate ai numeri 11, 18 e 19 dell'articolo medesimo), laddove abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972](#) (circolare n. 19/363378/1979);
3. i soggetti che hanno aderito al **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile, di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#);
4. i soggetti che hanno aderito al **regime forfettario** di cui all'[articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014](#);
5. i produttori agricoli che applicano il **regime Iva speciale** di cui all'[articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#).

Regime IVA dei trasferimenti intracomunitari di beni senza la contestuale vendita

di **Marco Peirola**

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Bilancio

24 marzo alle 11.00 - iscriviti subito >>



In un precedente contributo ([Esportazioni “franco valuta”: il fine giustifica la non imponibilità?](#)) è stata commentata la [risposta ad interpello n. 34/2025](#), con la quale l'Agenzia delle entrate ha esaminato il **rapporto tra la territorialità e la non imponibilità IVA delle cessioni di beni** che si manifestano in territorio extracomunitario, cioè dopo che **la merce è stata esportata soltanto doganalmente** (esportazioni cd. “franco valuta”).

Il richiamato documento di prassi ha precisato che, in via di deroga, la **cessione beneficia del trattamento di non imponibilità**, di cui all'[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#), nelle ipotesi in cui i **beni ceduti siano stati esportati** in dipendenza di un accordo di **call-off stock** o siano stati **vincolati**, sin dalla spedizione dall'Italia, all'**esclusivo trasferimento in proprietà** a favore dell'acquirente, che oltre ad essere già individuato, **si sia impegnato “ab origine” all'acquisto secondo le tempistiche concordate**.

È utile verificare **se gli stessi principi si applichino anche in ambito intracomunitario**.

L'[articolo 41, comma 2, lett. c\), D.L. 331/1993](#), in recepimento dell'articolo 17, Direttiva 2006/112/CE, **assimila alle cessioni intracomunitarie** effettuate a titolo oneroso il trasporto/spedizione **senza la contestuale vendita**, da parte di un **soggetto passivo**, di beni della sua impresa a destinazione di un altro Stato UE, a condizione che **i beni non siano oggetto di lavorazione** o destinati ad essere utilizzati temporaneamente per l'esecuzione di prestazioni di servizi o che **beneficino dell'ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali** ([articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993](#)).

In linea generale, quindi, il **trasferimento di beni a destinazione di un altro Stato UE**, anche se non è posto in essere in esecuzione di una cessione a titolo oneroso, dà luogo ad una **cessione intracomunitaria “per assimilazione”** che esige, da parte del soggetto passivo italiano, l'**apertura di una posizione IVA nello Stato UE di destinazione dei beni**, al fine di **rendere imponibile il corrispondente acquisto intracomunitario**. La **base imponibile** della cessione intracomunitaria, ai sensi dell'[articolo 43, comma 4, D.L. 331/1993](#), è costituita dal **prezzo di acquisto** o, in mancanza, dal **prezzo di costo dei beni o di beni simili**, determinato nel momento

di effettuazione dell'operazione, vale a dire **quando i beni partono dall'Italia** ([articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#)).

Pertanto, **a differenza dei trasferimenti di beni verso un Paese extra-UE**, che in assenza dell'effetto traslativo della proprietà, non danno luogo ad una cessione all'esportazione, non imponibile ai sensi dell'[articolo 8, D.P.R. 633/1972](#), i trasferimenti di beni verso un altro Paese UE, **anche se effettuati senza la contestuale vendita**, sono **equiparati** alle cessioni intracomunitarie a titolo oneroso, **non imponibili Iva**.

Tale assimilazione non opera – e, quindi, non ha luogo una cessione intracomunitaria – non solo nelle ipotesi, sopra richiamate, dell'[articolo 41, comma 3, D.L. 331/1993](#), ma anche – secondo l'[articolo 41-bis, D.L. 331/1993](#) – quando i **beni sono trasportati/spediti dall'Italia** in regime di **call-off stock**.

Nella [risposta ad interpello n. 273/E/2020](#), l'Agenzia delle entrate ha precisato che **l'equiparazione alla cessione intracomunitaria a titolo oneroso** non opera neppure nell'ipotesi della cd. “**sosta tecnica**”, che si verifica quando i beni oggetto di cessione fanno sosta presso vettori o spedizionieri (nella specie, di altro Paese UE) ai fini del **raggruppamento o smistamento** dei beni stessi per la **prosecuzione del loro trasporto/spedizione verso il destinatario**.

Non si rientra, invece, in questa fattispecie, quando **la sosta non è limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di mero raggruppamento o smistamento della merce** da parte del vettore o spedizioniere, bensì è **funzionale esclusivamente alle esigenze di approvvigionamento del destinatario**, che stabilisce discrezionalmente il termine entro il quale ordinare la merce.

È tale l'ipotesi, oggetto del citato documento di prassi, in cui i beni sono stoccati presso una piattaforma logistica situata in altro Paese UE per essere prelevati dal rivenditore che stabilisce **discrezionalmente** il termine **entro il quale ordinare la merce**.

La **successiva cessione dei beni** che hanno formato oggetto di acquisto intracomunitario “per assimilazione” è territorialmente rilevante nel Paese UE in cui la merce si trova al momento dell'operazione ([articolo 7-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)) e deve essere **fatturata dalla posizione IVA locale dell'impresa italiana**.

Si tratta di una **differenza** rispetto all'analoga operazione che si manifesta in territorio extracomunitario, per la quale la fattura deve essere **emessa dall'impresa italiana** in applicazione dell'[articolo 21, comma 6-bis, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), con la dicitura “**operazione non soggetta**”.

CONTROLLO

Aggiornata la lettera di attestazione della direzione per il bilancio 2024

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

In collaborazione scientifica con

Pirola
Pennuto
Zei

Corso di 4 incontri

Bilancio d'esercizio 2024

Scopri di più

Nello scorso mese di gennaio 2025, **Assirevi** ha pubblicato il **Documento di ricerca n. 251R** che va a sostituire il precedente Documento di Ricerca n. 251R del gennaio 2024 intitolato “**Le attestazioni della direzione**”. L'aggiornamento è principalmente volto a dare conto delle novità del D.Lgs. 125/2024 di **recepimento della Direttiva CSRD** a mezzo della L. 21/2024 e, per quanto concerne i **soggetti IAS Adopter**, anche di alcune modifiche intervenute nel **set dei principi contabili internazionali**.

Lo **scopo del Documento** edito da Assirevi è quello di fornire **indicazioni applicative** delle **regole** e delle **linee guida** che sono contenute nel **Principio di revisione ISA Italia 580** relativo alle “**Attestazioni scritte**” che devono essere rilasciate dalla **direzione aziendale** e acquisite dal revisore legale a titolo di **elementi probativi** nell'ambito dell'attività di revisione contabile volta alla espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio e/o sul bilancio consolidato. Va ricordato infatti che il Principio di revisione 580 prescrive che il revisore domandi alla direzione aziendale il rilascio di una attestazione in forma scritta relativa alle **proprie responsabilità**, la quale riguarda nello specifico i seguenti aspetti:

1. che la Direzione abbia adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio in **conformità al quadro normativo applicabile** al caso di specie; e
2. che la Direzione abbia **fornito al revisore tutte le informazioni** pertinenti e anche l'accesso nei termini dell'incarico di revisione, e che tutte le informazioni siano state **registrate e riflesse nel bilancio**.

Va pure ricordato che il revisore può ritenere che, in aggiunta alle attestazioni scritte che sono espressamente previste dai Principi di revisione, sia necessario acquisire anche **altre attestazioni scritte** specificamente dirette a supportare **altri elementi probativi relativi al bilancio**. Il Principio di revisione 580 chiarisce, tuttavia, che, in generale, sebbene le attestazioni scritte forniscano elementi probativi necessari, esse **non siano comunque in grado** di poter **fornire elementi probativi sufficienti e appropriati** sugli aspetti a cui si riferiscono; in altre parole, il fatto che la direzione abbia fornito attestazioni scritte attendibili **non influisce** quindi né sulla **natura** e né sull'**estensione** di altri elementi probativi che il

revisore dovrà acquisire nell'esperimento delle procedure di revisione applicate allo specifico caso di specie.

Assirevi ricorda come le **attestazioni scritte rilasciate dalla Direzione** siano, tra l'altro, volte a fornire al revisore **conferma della "completezza, autenticità e attendibilità"** della documentazione resa disponibile al revisore nello svolgimento delle attività, nonché **correttezza ed esattezza delle informazioni** ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e che siano riepilogate nella lettera di attestazione.

La **data dell'attestazione scritta**, come specifica il Principio di revisione 580, deve essere **quanto più prossima possibile**, e comunque **non successiva** alla **data della relazione di revisione** sul bilancio. L'attestazione, nelle società che hanno adottato il modello di amministrazione tradizionale, compete agli amministratori che hanno infatti la **responsabilità del bilancio d'esercizio** e/o del bilancio consolidato.

L'importanza dell'attenzione scritta della direzione della società sul bilancio e sulle informazioni fornite al revisore è tanto rilevante che il **Principio di revisione 580 prescrive che il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio** sul bilancio qualora:

- a) egli concluda che sussistono sufficienti **dubbi sull'integrità della direzione** tali da rendere non attendibili le attestazioni scritte di cui ai par. 10 e 11 del Principio di revisione 580; oppure,
- b) la direzione non fornisca le attestazioni scritte previste di cui ai suddetti par. 10 e 11.

Il Documento di ricerca 251R contiene in allegato i **modelli di lettera di attestazione** che potranno essere utilizzati dal revisore nelle diverse circostanze, tenuto conto che sarà poi onere del revisore stesso adattarne il contenuto alle **particolarità dell'incarico e anche secondo il giudizio che si appresterà a esprimere sul bilancio**. In modo particolare, in allegato al Documento, Assirevi produce anche un **esempio di lettera di attestazione** per la revisione contabile completa sul bilancio d'esercizio e consolidato redatti secondo la disciplina del Codice civile e i **Principi contabili italiani**, che può costituire un utile riferimento nell'espletamento delle attività a cui sono chiamati i professionisti **aventi incarichi di revisione legale**.

BILANCIO

Bilancio di sostenibilità e tematiche ambientali: cambiamenti climatici

di Greta Popolizio

Master di specializzazione

Bilancio di sostenibilità

Scopri di più

Le tematiche oggetto di **rendicontazione all'interno del bilancio di sostenibilità** sono soggette ad una **preventiva valutazione** per verificarne la rilevanza, al fine di fornire ai fruitori del bilancio una **rappresentazione completa** della situazione dell'azienda rispetto ai fattori ESG.

In sostanza, secondo i **principi di rendicontazione europei ESRS**, un tema ambientale, sociale o di governance non rilevante, può essere **totalmente omesso nella rendicontazione**, senza necessità di fornire particolari spiegazioni. A questa regola generale fa eccezione il **tema dei cambiamenti climatici**, oggetto del primo principio di rendicontazione ambientale (ESRS E1), per il quale la **rilevanza è presunta**. Nel caso l'azienda intenda omettere dalla propria rendicontazione le informazioni relative ai cambiamenti climatici **deve fornire una spiegazione dettagliata** del **processo di valutazione** che ha portato ad escludere questi aspetti la rilevanza di questi aspetti.

Ciò implica che, salvo rare eccezioni, **ogni azienda deve fare i conti con l'impatto** che le proprie attività riflettono **sul cambiamento climatico** e, viceversa, analizzare **i rischi o le opportunità** che i cambiamenti climatici possono generare per l'azienda.

Vediamo sinteticamente quali sono le informazioni richiesta da **ESRS E1 in tema di cambiamenti climatici**.

Come per ogni tematica, viene richiesto all'azienda di **fornire alcuni dati quantitativi** – cd. **metriche** – ma anche numerose informazioni qualitative, cioè descrittive, circa:

- le **strategie** dell'azienda in relazione alla tematica e come si integrano nel Business Model,
- le **policy** adottate,
- gli **obiettivi** che l'azienda si propone di raggiungere e quelli già raggiunti.

In tema di **cambiamenti climatici** i principali dati, cd. metriche, da rendicontare riguardano i **consumi energetici e le emissioni di gas effetto serra**.

Come noto il cambiamento climatico è causato principalmente **dall'emissione in atmosfera dei cd. gas ad effetto serra** (GHG, dall'acronimo inglese di GreenHouse Gas) i quali, a loro volta, sono principalmente generati, in ambito industriale, **dall'utilizzo di combustibili di origine fossile**.

Pertanto all'azienda è richiesto di fornire il dato riguardante il consumo totale di energia espresso in MWh, disaggregato per:

- consumo **totale di energia da fonti fossili**;
- consumo totale di **energia da fonti nucleari**;
- **consumo totale di energia da fonti rinnovabili**, a sua volta disaggregato per:
 - combustibili da **fonti rinnovabili** (biomassa, biogas, idrogeno verde etc.);
 - acquisti di energia **da fonti rinnovabili**;
 - consumo di **energia rinnovabile autoprodotta** senza il ricorso a combustibili.

Per le aziende che operano in **settori ad alto impatto climatico** (si vedano i codici di cui all'elenco NACE, sezioni da A ad H e sezione L) è prevista una **ulteriore e più dettagliata informativa**.

I dati di cui sopra, di cui l'azienda si deve dotare per il proprio bilancio di sostenibilità, sono anche la principale base di calcolo della cd. **Carbon Footprint**, ossia **l'ammontare delle emissioni annuali dei gas effetto serra**, di ambito 1 e 2.

Brevemente ricordiamo che le emissioni si classificano in:

- **emissioni di ambito 1** (o scope 1): si tratta delle **emissioni dirette**, ossia che derivano dal diretto utilizzo nelle attività aziendali di combustibili fossili (es. nei processi produttivi, oppure per riscaldamento, raffrescamento ec.) o per alimentare i veicoli aziendali;
- **emissioni in ambito 2** (o scope 2) o **emissioni indirette**: generati dai produttori di energia acquistata dall'azienda;
- **emissioni di ambito 3** (o scope 3) o emissioni indirette lungo la catena del valore: ossia che derivano dalle operazioni che l'azienda pone in essere lungo la sua catena del valore a monte e a valle e che non sono sotto il suo diretto controllo (es. trasporti di merci da terzi, operazioni produttive a monte e a valle, etc.).

Una volta determinati i **consumi di energia da fonti non rinnovabili**, suddivisi tra le attività di ambito 1 e 2, è possibile determinare le emissioni di GHG attraverso l'utilizzo di **appositi fattori di conversione** (**Si vedano i fattori di conversione su ghgprotocol.org**).

La **quantità di emissioni di gas effetto serra** da scope 1 e 2, espressa in tonnellate di CO₂ equivalente, è una metrica considerata "base", ossia che fa parte del **set minimo di informazioni richieste**, non solo per le aziende "grandi", soggette all'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità ma **anche per le PMI**, che rendicontano su base volontaria, nonché per le **attività**



di rating bancario.

Evidentemente più complessa è la determinazione della quantità di **emissioni di cui allo scope 3**, in quanto dipende dalla disponibilità di informazioni relative alle emissioni generate dai diversi attori della catena del valore, es. fornitori, clienti, trasportatori etc. di cui **l'azienda stessa non dispone e potrebbe non disporre facilmente (Si consideri che esistono comunque dei dati presuntivi determinati su base statistica)**. Per tale motivo le emissioni di cui allo scope 3 **non sono attualmente considerate prioritarie**, nemmeno per le grandi aziende, almeno con riferimento al **primo anno di rendicontazione**.

In conclusione, si ritiene opportuno sensibilizzare le imprese sull'importanza di organizzare **un sistema di raccolta dei dati aziendali relativi ai consumi energetici ed alle emissioni climalteranti**, che sempre più diventeranno **elementi di richiesta dagli operatori esterni**.

Esperto AI sulle regole di assolvimento della tassa di vidimazione dei libri sociali

di Mauro Muraca

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Bilancio

24 marzo alle 11.00 - iscriviti subito >>



Entro il prossimo 17.3.2025 (in quanto il termine originario del 16.3.2025 cade di domenica), le **società di capitali** che si trovano in un anno di attività successivo al primo – ivi incluse quelle in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) – **dovranno procedere al pagamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali**. Diversamente, per le società che si trovano **nel primo anno di attività**, il versamento di questa tassa dovrà essere **effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva**, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;

La tassa è dovuta **in forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento.

Per determinare l'importo della tassa per la vidimazione dei libri sociali, **occorre considerare i seguenti parametri**:

- se il capitale sociale o il fondo di dotazione alla data del 1° gennaio è **inferiore o uguale a 516.456,90 euro**, la **tassa da pagare è di 309,87 euro**.
- se il **capitale sociale o il fondo di dotazione alla data del 1° gennaio** è superiore a 516.456,90 euro, la **tassa da pagare è di 516,46 euro**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale sulla disciplina in rassegna, in vista anche dell'approssimarsi della scadenza prevista per ottemperare a questo versamento, ottenendo le seguenti risposte:

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Quali sono i libri soggetti alla tassa di vidimazione dei libri sociali?

- Libro dei soci.
- Libro delle obbligazioni.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.
- Libri previsti per i nuovi organi societari.
- Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Conoscenza utilizzata

- [Tassa vidimazione libri sociali: pagamento entro il 18.3.2024](#)
- [21/02/2025 - Guida alla determinazione e al versamento della tassa vidimazione libri sociali](#)
- [Tassa vidimazione libri sociali: ambito di applicazione](#)

e quali invece sono esclusi?

- Libro giornale.
- Libro degli inventari.
- Registri IVA.
- Registro dei beni ammortizzabili.
- Bollettario a madre e figlia.
- Tutti i libri previsti ai fini delle imposte sui redditi.

Conoscenza utilizzata

- [Tassa vidimazione libri sociali: ambito di applicazione](#)
- [Tassa vidimazione libri sociali: pagamento entro il 18.3.2024](#)
- [21/02/2025 - Guida alla determinazione e al versamento della tassa vidimazione libri sociali](#)

Conferimento dello studio individuale in STP e successiva cessione di quote: abuso del diritto?

di **Flaminia Liberati di MpO & Partners**



Lorenzo Cattaneo, Commercialista, Golf Club Corimato, Como, Martedì ore 10:48.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Con l'introduzione del nuovo articolo 177-bis del TUIR, il legislatore ha previsto la neutralità fiscale per il conferimento dello studio professionale in una Società Tra Professionisti (STP). In particolare, il professionista riceve partecipazioni nella STP per un valore pari al valore fiscalmente riconosciuto delle attività e passività conferite, senza generare plusvalenze immediate. Questo meccanismo consente di favorire la riorganizzazione dell'attività professionale senza impatti fiscali negativi, incentivando l'aggregazione tra professionisti e la crescita dimensionale degli studi professionali.

Crescerà pertanto, inevitabilmente, il ricorso a conferimenti di studi professionali individuali in STP, con la conseguenza che, qualora nel futuro il professionista conferente intenda cedere il proprio studio, potrà farlo attraverso la cessione di quote della STP. Proprio questa fattispecie, quindi il conferimento di uno studio individuale in una STP, seguito dalla successiva cessione delle quote, potrebbe essere interpretata come una condotta elusiva, dal momento che l'Amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare tale operazione come cessione indiretta dello studio.

Ciò in quanto la cessione di quote societarie ha un trattamento fiscale vantaggioso rispetto alla cessione diretta dello studio (per la dimensione dei valori che solitamente hanno gli studi professionali):

- in ipotesi diretta dello studio, i redditi percepiti, lato cedente, configurerebbero redditi da lavoro autonomo e sarebbero quindi tassati con aliquota IRPEF (art. 54 TUIR), che, come sappiamo, raggiunge il 43%.
- in ipotesi di cessione quote della STP, il cedente genererebbe una plusvalenza, ricompresa tra i redditi diversi (art. 67 TUIR), su cui applicare un'imposta del 26%. L'aliquota si ridurrebbe al 18% qualora il cedente rivalutasse preventivamente le quote

della STP.

Per quanto riguarda la sfera puramente aziendale, l'articolo 176 comma 3 del TUIR non lascia spazio a dubbi in quanto è esplicitamente previsto che il conferimento di un'azienda e la successiva cessione di quote non configura abuso del diritto. Sarebbe ottimale che il legislatore esplicitamente estendesse tale previsione al caso del conferimento di uno studio professionale. In mancanza si può ritenere applicabile in analogia, soprattutto alla luce della nozione di abuso del diritto.

L'abuso del diritto, inizialmente privo di una definizione unitaria, ha trovato una sua sistemazione normativa con il D.lgs. 128/2015, che ha introdotto modifiche all'art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Secondo tale previsione, un'operazione è considerata abusiva se, pur essendo formalmente lecita, determina un indebito vantaggio fiscale privo di ragioni economiche sostanziali. L'elemento discriminante è, pertanto...

[Continua a leggere](#)

In collaborazione con



EVENTO GRATUITO

**Riforma fiscale
ed aggregazioni professionali**

Scopri di più